

P. Consorti, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 228

di

Silvia Fanari

La recente opera di Pierluigi Consorti *Diritto e religione*, riveste particolare interesse sotto diverse prospettive: in particolare, essa ha il merito di affrontare con onestà intellettuale temi alquanto dibattuti in questo periodo storico. Il testo, innanzi tutto, palesa una onestà intellettuale evidente perché non cerca la compiacenza del lettore, non si lascia tentare da facili soluzioni a questioni di grande spessore, ma indaga i profili più problematici della materia con competenza e acume.

L'Autore, Pierluigi Consorti (Roma 1960), si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Roma "La Sapienza", ha ottenuto la licenza di diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense ed ha poi conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università "Federico II" di Napoli. È docente di Diritto Ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, dove peraltro dirige il Centro di Ateneo "Scienze per la pace" e il Master in Gestione dei conflitti interculturali ed interreligiosi.

Il primo capitolo dell'opera, "Diritto ecclesiastico o diritto e religione?", è dedicato ad un'introduzione al diritto ecclesiastico: in particolare l'Autore sottolinea come sia oramai necessario passare da un approccio "verticale" alla materia, che porta cioè inquadrarla secondo un "impianto *interordinamentale*" (p. 8), ad uno più prettamente "orizzontale", che rispecchi la funzione primaria di questo particolare ramo del diritto, ovvero l'assicurare la libertà religiosa come elemento fondamentale della libertà personale. Diritto ecclesiastico, quindi, come *legislatio libertatis*: "la cifra attuale del diritto ecclesiastico sta in questa prospettiva complessa di tutela e promozione delle libertà spirituali" (p. 14). *Legislatio libertatis* che per essere effettiva deve fondarsi sul principio di laicità (da non intendersi come mera separazione tra sfera civile e sfera religiosa) tanto con riferimento al metodo con cui vengono assunte le decisioni giuridicamente vincolanti quanto al contenuto delle stesse. Principio di laicità che, pur fondamentale, e forse proprio per tale ragione, appare di ben difficile applicazione: con una curiosa metafora, l'Autore afferma che "esso non si presenta come uno degli ingredienti della pietanza, ma riguarda il metodo di cottura" (p. 14).

Il secondo capitolo, "La Costituzione repubblicana e la religione", inizia con un *excursus* storico riguardante i rapporti tra fattore religioso e Costituzione della Repubblica, all'interno della quale la libertà di religione si presenta come madre di tutte le libertà, non solo da un punto di vista storico (si ricordi che la costruzione dell'Europa moderna e la nascita degli Stati nazionali derivano dall'affermazione della libertà religiosa), ma anche in quanto investe tutte le possibili opzioni connesse all'espressione della coscienza personale ("*credere e non credere; cambiare credenza, anche più volete nel corso della propria vita; appartenere a un gruppo religioso ovvero recedervi e così via*", p. 19). In particolare, viene evidenziato come l'intero disegno costituzionale, e soprattutto il nucleo costituito dai principi fondamentali, rispecchi la necessità di garantire la libertà individuale e collettiva, in un'ottica secondo cui "il fatto religioso non può essere costituzionalmente riguardato nella logica dei privilegi concessi alla Chiesa cattolica o alle confessioni religiose: deve essere visto come necessità di garantire un bisogno personale e collettivo di libertà" (p. 23). L'ultimo paragrafo di questo capitolo approfondisce il tema – centrale – del principio di laicità, principio che, è più volte sottolineato, non è espressamente previsto dalla Carta Costituzionale (in effetti esso è presente solo nelle Costituzioni di Francia e Turchia), circostanza che ha determinato un grande sforzo dottrinale e giurisprudenziale (si veda la fondamentale sentenza n. 203 del 1989 della Corte Costituzionale) per definirlo compiutamente. Tale definizione non è stata ancora "ufficialmente" raggiunta (per citare solo alcune

delle diverse enunciazioni giurisprudenziali, essa è stata intesa come "espressione del pluralismo culturale e religioso", "sostanziale parità di trattamento delle diverse confessioni religiose", "aconfessionalità dello Stato"), ma la lettura che ne offre Consorti (servendosi anche dei contributi di importanti studiosi come Ventura, Onida e Jemolo) appare, quantomeno a chi scrive, più che rispondente alla realtà e ai bisogni del mondo contemporaneo: *"lo Stato è laico quando nel risultato e nel metodo dimostra di saper disciplinare i rapporti giuridici senza assecondare un principio guida preconstituito e rispettando le diverse etiche individuali [...] il principio giuridico della laicità dello Stato non si risolve nella semplice indicazione di un metodo, ma si sostanzia in una più precisa indicazione di valori condivisi, perché la legge dello Stato deve imporsi a credenti e non credenti, senza offendere i sentimenti né degli uni né degli altri"* (p. 36), cosicché un diritto sarà autenticamente laico ove sia libero dal rispetto di ideologie preconstituite.

Il terzo capitolo, "La libertà religiosa individuale", va letto in connessione al successivo, "La libertà religiosa collettiva", dal momento che essi analizzano il problema della libertà religiosa da due prospettive diverse ma chiaramente interdipendenti. Nel primo di questi due capitoli, dopo aver ribadito che quello di libertà religiosa non è solo un concetto politico, filosofico o sociologico ma anche giuridico, ne viene messa in luce la differenza rispetto a quello di libertà di coscienza (data la *"pacifica affermazione di una possibile coscienza non religiosamente qualificata"*, p. 45), ma anche l'essere, entrambe, libertà fondamentali, inviolabili, insopprimibili (p. 49). Segue poi una disamina della normativa in materia in ambito internazionale (che ha, in diversi casi – si pensi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 o al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 –, formalizzato tale libertà alla stregua di un diritto individuale che gli Stati sono tenuti a rispettare) e comunitario (in particolare, viene sottolineato come oggi la posizione europea sia in linea con la tradizionale idea di presidio della libertà, per cui *"essa risponde alla domanda di libertà degli europei garantendo quella religiosa come libertà individuale senza precludere altre libertà (o libertà di altri) e senza costruire spazi di privilegio"*, p. 59). Infine, largo spazio (pp. 59-69) è concesso all'analisi del tema della libertà religiosa individuale nella Carta Costituzionale: a partire dall'art. 19 Cost. (rispetto al quale vengono analizzati i tre distinti diritti pubblici ivi previsti: diritto dei singoli alla professione di fede, diritto alla propaganda religiosa, diritto all'esercizio del culto), viene tracciato un quadro comprendente gli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 20 Cost., da cui emerge una lettura della libertà religiosa non come confinata entro confini settoriali, quanto piuttosto quale modo di essere della persona umana, non come semplice fatto privato, ma in una dimensione sociale, con riferimento alle relazioni con gli altri, come modo *"in cui ciascuno può esprimere pubblicamente la propria spiritualità"* (p. 60).

A tale capitolo è strettamente collegato, come sopra accennato, il capitolo quarto, nel quale l'Autore si sofferma sul concetto di libertà religiosa collettiva, propria, cioè, di soggetti giuridici collettivi che l'ordinamento tratta in modo unitario. Il riferimento è alle confessioni religiose, per le quali la tutela della libertà è garantita dall'art. 8 Cost. (*"punto di collegamento circa la garanzia della tutela dei diritti collettivi di libertà"*, da leggersi accanto agli artt. 2, 3, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 51 Cost.). Attraverso la disamina delle nozioni di "confessione religiosa", "uguale libertà" e "autonomia confessionale", nonché una breve analisi della disciplina degli enti ecclesiastici, Consorti traccia un quadro dell'attuale sistema normativo da cui emerge il costante tentativo del legislatore di garantire un'effettiva autonomia e libertà a siffatti soggetti nel rispetto del – lo si ripete – fondamentale principio di laicità.

Il capitolo quinto, "Contenuti e limiti della libertà religiosa", è, oltre che il più corposo (pp. 87-158), senza dubbio il più interessante dell'intera opera dal momento che nello stesso sono condensati alcuni tra i temi più "scottanti" dell'attuale momento storico. Si parla infatti innanzitutto di riservatezza (con un inevitabile richiamo al D. Lgs. 196/2003) e ciò in connessione tanto al principio di non discriminazione, che comporta norme tese ad evitare che vengano raccolte e conservate informazioni

sull'appartenenza religiosa degli individui, quanto alla necessità che vi siano politiche che rimuovano ostacoli alla libertà religiosa, con un accenno al tema del c.d. "sbattezzo" (ovvero al caso in cui un cittadino, già battezzato ma non più cattolico, richieda la cancellazione del proprio nominativo dal registro dei battesimi).

Altro tema di grande attualità trattato è poi quello del matrimonio e della famiglia: in particolare, viene evidenziato il distacco, tipico dell'epoca attuale, tra questi due concetti, che parrebbero paradossalmente essere divenuti oramai indipendenti (si pensi alle numerose convivenze non fondate sul matrimonio e alla possibile nascita di prole nei cui confronti permangono però una serie di doveri). A conferma del coraggio dell'Autore di cui si diceva inizialmente, egli si sofferma poi sulla questione delle unioni omosessuali e dei matrimoni tra persone dello stesso sesso: dopo una disamina delle diverse normative in materia, l'Autore, senza pretendere di offrire facili soluzioni a questa difficile questione, osserva, partendo dalla constatazione che la regolamentazione per legge di una certa disciplina non comporta l'obbligo di modificare il giudizio morale di ciascuno, che *"una sana applicazione del principio di laicità impone di legiferare anche in casi simili secondo il desiderio della maggioranza e senza anteporre verità morali di alcun tipo"* (p. 105). Illuminante poi una riflessione di Consorti che ammonisce circa il fatto che *"il diritto tende a sottovalutare l'elemento che invece è comunemente al centro della scelta matrimoniale e, per certi versi, della sua continuità: ossia l'amore. [...] nella prospettiva di un diritto ecclesiastico inteso come presidio delle libertà spirituali, non si [può] fare a meno di accennare a questo elemento in chiave problematica. La base del matrimonio e delle convivenze di cui ci occupiamo è costituita infatti da un legame affettivo. Qualcosa che uno «sente», e desidera esternare, fino al punto di attribuirgli rilevanti conseguenze pratiche. Senza l'esistenza di questo legame affettivo non avrebbe senso parlare di convivenze paragonandole al matrimonio"* (p. 101). Con riferimento alle dinamiche familiari, vengono poi affrontate le questioni della poligamia, del matrimonio concordatario e dell'educazione dei figli.

Segue la trattazione del tema "scuola", e ciò con riguardo all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (*"insegnamento apertamente confessionale e pertanto «obbligatoriamente facoltativo»"*, p. 115), allo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica (con un'attenta analisi della normativa in materia, come la recente Legge 186/2003) e alle scuole di tendenza confessionale, con riguardo all'art. 33 Cost. (in particolare si evidenzia il problema legato alla richiesta di istituzione di scuole private islamiche, richiesta negata, secondo l'autore, non per motivi giuridici ma per *"valutazioni politiche tese a emarginare la presenza islamica nello spazio pubblico"*, p. 123).

Dopo una breve disamina di due istituti rilevanti all'interno dell'odierna vita di relazione, ovvero quello dell'associazionismo/volontariato (rispetto al quale occorre *"assicurare a tutti il diritto costituzionale a fondare e a partecipare ad associazioni, comitati, enti di assistenza o di istruzione ecc."*, p. 124) e dell'assistenza religiosa e spirituale (sottolineando le difficoltà che talvolta possono sorgere nel conciliare tali concetti col principio di laicità), Pierluigi Consorti si sofferma ampiamente sulla questione dei costi della religione. Viene così ripercorsa la poco conosciuta disciplina del sistema di finanziamento pubblico delle confessioni religiose, sottolineando come la ragion d'essere dello stesso riposi sulla necessità di *"promuovere il soddisfacimento di bisogni religiosi della popolazione"* (p. 128) ed evidenziando come tale sistema debba oggi essere rivisto: *in primis* perché, escludendo alcune confessioni, realizza una disparità di trattamento contrastante coi principi di uguale libertà confessionale e di parità di trattamento ed *in secundis*, e soprattutto, perché appare oggi opportuno ripensare un sistema che non riesce, mancando l'equilibrio tra costo sostenuto e scopo prefissato, a *"garantire che il prezzo pagato determini benefici effettivi e non ingiustificati privilegi"* (p. 141). Viene quindi affrontato il tema della tutela della libertà religiosa a livello privatistico, con riferimento agli artt. 629 (*"Disposizioni a favore dell'anima"*) e 831 (*"Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto"*) c.c.: interessante la lettura che viene fornita del primo dei due articoli, quando, osservando che esso protegge *"la capacità di rendere giuridicamente azionabili decisioni connesse alle proprie scelte di vita spiritualmente indirizzate"* (p. 142), si propone di valorizzarne la prospettiva anche con riferimento alla questione del testamento biologico.

Il tema trattato successivamente è quello della tutela penale del sentimento religioso, costituzionalmente legittima perché rispettosa del principio di cui all'art. 19 Cost., anche se opportuna sarebbe l'entrata in vigore di una normativa (ben più articolata e ragionata della Legge 85/2006) che accordi una tutela uguale per tutte le confessioni religiose, senza diversità di trattamento tra Chiesa cattolica e culti ammessi (a tale risultato si è finora giunti solo per via giurisprudenziale).

Di grande attualità, poi, il paragrafo dedicato alle prerogative e incompatibilità dei ministri di culto: dopo aver definito cosa si intenda per ministro di culto, Consorti si sofferma sul problema del "segreto ministeriale" (sui suoi presupposti e motivazioni), sulle incompatibilità relative a tali figure (come quella relative all'ambito legale) e, soprattutto, sul problema dei paventati abusi che possono essere perpetrati da tali soggetti. Norme, quelle che tendono a limitare appunto i possibili abusi perpetrati dai ministri di culto, che "bilanciano" le prerogative di cui tali soggetti godono: così, ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p., è una circostanza aggravante di un reato il fatto che lo stesso sia commesso con violazione dei doveri inerenti la qualità di ministro di culto (ciò in considerazione dell'affidamento di valore di cui questi godono), ma anche, ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p., che sia commessa *contro* un ministro di culto. Nell'analizzare la questione, l'Autore si sofferma così sul reato di abuso elettorale, ma anche attese le inevitabili difficoltà nel farlo, sul problema degli abusi sessuali commessi da ministri di culto.

L'ultimo paragrafo di questo capitolo densissimo di stimoli ma non sempre esaustivo, è dedicato alla discussa questione dei simboli laici e simboli religiosi, questione che viene analizzata da due prospettive distinte: come ostentazione di simboli privati in luoghi pubblici e come ostentazione di simboli religiosi proposti dall'autorità amministrativa in luoghi pubblici. Dal primo punto di vista, l'Autore (dopo aver sottolineato come la questione si sia posta soprattutto con riguardo all'emanazione nel 2004 in Francia di una legge – che vede un caso simile in Turchia – che vietava agli studenti di indossare nei locali scolastici simboli evidenti della propria appartenenza religiosa, normativa espressione della – tipicamente francese – *laïcité de combat*) ricorda come l'art. 19 Cost. protegga *"il diritto di tutti a manifestare la propria professione di fede, e quindi di indossare abiti e simboli che attestino la propria identità o appartenenza religiosa"* (p. 156), che è però questione ben diversa dal divieto di vestire indumenti che impediscono di identificare chi li indossa. Dal secondo punto di vista, la problematica è quella dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e giudiziarie: anche in questo caso, la voce di Consorti è fuori dal coro. Contrariamente a quanti (ed è l'opinione oggi dominante nel nostro Paese) sostengono che il crocifisso avrebbe raggiunto una sorta di "neutralità simbolica", in ragione della quale sarebbe caratterizzato da una molteplicità di significati positivi e potrebbe divenire addirittura un simbolo di laicità, l'Autore, invitando peraltro l'autorità ecclesiastica a preoccuparsi di questa neutralità, giunge perfino ad affermare peraltro non del tutto giustificatamente, come sia un *"inequivocabile dato di partenza che il crocifisso è primariamente un simbolo religioso: perciò, la sua esposizione in luoghi espressivi della presenza statuale è illegittima, sebbene inoffensiva"* (p. 158).

Il capitolo sesto, "Il sistema dei rapporti tra Stato e confessioni religiose: la bilateralità incompiuta", tratta innanzitutto, muovendo dalla lettera dell'art. 7 Cost., la questione della "distinzione degli ordini", questione che, sottolinea l'Autore, *"non tocca soltanto i rapporti formali fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma si estende a tutta la materia delle relazioni tra diritto e religione"* (p. 159). Tale articolo, che dichiara la reciproca indipendenza costituendola come realtà duratura, va peraltro armonizzato col principio, visto precedentemente, del riconoscimento dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose previsto all'art. 8 Cost.. Lo scopo è chiaro: in una prospettiva di diritto ecclesiastico orizzontale, ciò che si persegue è che il rispetto dell'autonomia confessionale comporti per un verso la non intromissione dello Stato nelle questioni spirituali definite dalle religioni, per altro verso la non interferenza delle religioni nell'ordine delle competenze statali. L'Autore prosegue quindi analizzando il sistema delle fonti: innanzitutto, a partire dal secondo comma dell'art. 7 Cost., vengono analizzate le fonti concordatarie ("Patti Lateranensi" del 1929 e "Accordo di Villa Madama" del 1984), di seguito, con

richiamo all'art. 8 comma 3 Cost., l'attenzione si sposta sul sistema delle intese. Più interessanti sono però i successivi paragrafi: viene infatti innanzitutto affrontata la questione del diritto ecclesiastico della Repubblica nella prospettiva federalista, come sviluppatasi a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Viene così posto in rilievo il fatto che l'esistenza di accordi a livello decentrato contribuisca *"di fatto a diffondere una dimensione più ravvicinata del rapporto fra istanze sociali e presenze religiose che non è riuscita a livello centrale"* (p. 171), il che, specie in un'ottica "orizzontale" – ma anche, verrebbe da dire, di sussidiarietà, e di avvicinamento ai bisogni reali degli uomini – è senz'altro positivo. L'ultimo paragrafo del capitolo è, poi, dedicato al problema della "bilateralità incompiuta", che viene trattato soffermandosi su esempi concreti: da un lato viene presentato il caso della Consulta per l'Islam italiano (istituita con D.M. Interno 10 settembre 2005) che, con la "Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione" e la "Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano" dimostrano il fallimento di un certo modo di intendere le regole dettate dalla Costituzione per affrontare le relazioni con le confessioni religiose diverse dalla cristiano-cattolica e, tradendo la percezione della presenza islamica come problema alla sicurezza pubblica, rischiano di tradire l'impegno – fondato sul principio di laicità – a non ingerirsi in vicende interne alle confessioni religiose. Altro esempio di sicuro interesse è quello del disegno di legge sulla libertà religiosa, che, pur discusso da anni, non ha ancora condotto ad un risultato, dimostrando peraltro l'incapacità di affrontare le questioni nascenti dall'evoluzione multi-culturale (e pure multi-religiosa) della società con la conseguenza, per certi versi paradossale, che ad oggi resta ancora in vigore la Legge 24 giugno 1929 n. 1159 sui culti ammessi.

Il capitolo settimo "Diritto e religione fra multi-culturalismo e globalizzazione", affronta, anche per il tramite di esempi calzanti (il divieto di mutilazione degli organi genitali, introdotto come reato – art. 583bis c.p. – nel 2006 e la questione dei rapporti comunali e condominiali), il riflesso che la globalizzazione inevitabilmente ha sul rapporto tra diritto e religione. Consorti pone in luce come il diritto, più di altre scienze sociali, atteso il suo carattere prescrittivo, faticosi ad adeguarsi alla rapida evoluzione di questi anni, ma sottolinea altresì come sia necessario che esso, e soprattutto il diritto ecclesiastico, affronti questi problemi *"nella logica della garanzia dei diritti di libertà"*, soprattutto considerando che *"lo sviluppo giuridico di questi temi ha molto a che vedere con una laicità praticata"*: per garantire – in una società multiculturale e globalizzata – la sicurezza dei cittadini è infatti necessario uno sforzo di natura laica *"nella consapevolezza che la sicurezza è principalmente frutto di giustizia e garanzia dei diritti umani, prima che conseguenza di politiche di ordine pubblico e decoro urbano"* (p. 185). Ancora in tema di globalizzazione, l'Autore sottolinea come a questa tematica sia strettamente connessa anche la questione del modo di pensare la democrazia: constatando come il rapporto tra religioni e democrazia sia tendenzialmente controverso, difficile, faticoso (ci si interroga addirittura sulla compatibilità tra democrazia e religione), egli traccia un quadro sintetico dei diversi modi di intendere la democrazia in alcune tradizioni religiose (ad esempio con riguardo all'Induismo e al Buddismo), e ciò col dichiarato scopo di contribuire alla diffusione di conoscenze (come quella dei diritti religiosi) che egli – anche rifacendosi a Ferrari – considera necessaria perché *"dotata di un'importanza che supera i confini dell'interesse scientifico"* affrontando questioni *"legate alla coesione sociale e alla governance delle diversità"* (p. 192).

L'ottavo ed ultimo capitolo, "Libertà, diritti e doveri delle coscienze", si apre con una prima parte dedicata alla questione dell'obiezione di coscienza, tema alquanto delicato dal momento che *"la scelta fra primato della fedeltà alla legge e quello della fedeltà alla coscienza tocca [...] da vicino la laicità dello Stato"*, e che deve essere posto in modo tale *"da portare a considerare la relazione tra legge e coscienza non in termini di limiti che la prima pone all'altra, quanto configurando la libertà di coscienza come un compito primario che legittima la stessa potestà normativa"* (pp. 203-204). Il tema della coscienza è poi affrontato con riferimento ai diritti e doveri della stessa, e in particolare rispetto alla sfera biogiuridica, tema tanto interessante quanto controverso: anche qui, va riconosciuto il merito dell'Autore di non

aver cercato di scansare problematiche "scomode". Anzi, dopo una sorta di "introduzione" alla questione, con riferimento alla *Magna Charta Libertatum* e all'*Habeas Corpus* (documenti rilevanti per quanto attiene la questione del rapporto tra coscienza e corpo), all'art. 32 Cost., al consenso informato e all'autodeterminazione sanitaria, Consorti affronta il problema del testamento biologico, evidenziando come vi sia *"la necessità di non accontentarsi del solo dato giuridico formale. Quando si parla di trattamenti sanitari che possono decidere della vita o della morte, oppure della perdita dell'integrità fisica o dei sensi, entrano in gioco questioni di coscienza che possono non assumere contorni univoci"*. La soluzione di questa enorme questione, per essere rispettosa di una laicità *"praticata e non solo proclamata"*, dovrà, secondo il parere dell'Autore anche in questo caso purtroppo non sempre giustificato, tenere conto della coscienza di ciascuno, e il legislatore, conseguentemente, mostrarsi capace *"di trovare una risposta adeguata alle esigenze della coscienza di ciascuno senza basarsi su principi guida assoluti, che uno impone all'altro"* (pp. 217-218).

L'opera di Pierluigi Consorti, cui difficilmente questa disamina rende giustizia, affronta, lo si è visto, temi di enorme interesse, quasi quotidianamente al centro di dibattiti. Questo permette di riconoscere come il diritto ecclesiastico, contrariamente a quanto si è portati a ritenere anche tra giuristi, rappresenti un ramo del diritto di grande attualità, soprattutto nell'odierna società globalizzata.

Manca spesso, però, una conoscenza approfondita della materia, cosicché si è indotti a ragionare e dibattere per luoghi comuni e senza cognizione di causa: *Diritto e religione*, pur discostandosi dall'impianto classico di un manuale di diritto ecclesiastico (o più probabilmente proprio per tale ragione) e non offrendo sempre delle compiute giustificazioni alle affermazioni ivi contenute, è un volume caratterizzato da indiscutibile *appeal*, tanto per i temi trattati quanto per lo stile, semplice, diretto, mai ridondante ma sempre preciso, che ha le potenzialità per indurre ad accostarsi con sincero entusiasmo alla materia.

Nella sua Introduzione l'Autore ammonisce circa la necessità di *"contrastare la tendenza a rinchiudere il diritto ecclesiastico in un cortile poco frequentato e un po' malmesso, destinato a essere chiuso fra non troppo tempo. Allargare e abbellire questo cortile è compito nostro; l'unico modo per farlo è provvedere alla sua ordinaria e straordinaria manutenzione"* (p. IX). *Diritto e religione*, è senz'altro un contributo notevole, seppur non completo, a tale fine.